

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 491183)

LEGGI REGIONALI 09 dicembre 2022, n. 28

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Finalità.**

1. La Regione del Veneto, riconoscendo la validità della disciplina introdotta dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)", estende l'ambito di applicazione a tutte le iniziative di animazione a favore dei reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, quale supporto ed integrazione delle cure clinico-terapeutiche, al fine di promuovere il benessere fisico, emotivo, relazionale, psicologico e spirituale del bambino ricoverato.

**Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
"Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, le parole: *"al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel registro regionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*.

**Art. 3
Inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
"Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".**

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

*"Art. 2 bis
Elenco regionale associazioni.*

1. *La Giunta regionale istituisce l'elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.*

2. *Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1 le associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso, mediante l'utilizzo di operatori formati in conformità a quanto previsto dall'articolo 2.*

3. *La Giunta regionale individua entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, i requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione nell'elenco."*

Art. 4**Inserimento dell'articolo 3 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
"Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".**

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

*"Art. 3 bis
Progetti.*

1. La Giunta regionale emana, con cadenza annuale, un bando al quale possono partecipare le associazioni di cui all'articolo 2 bis della presente legge, per promuovere progetti di terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la partecipazione, l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità."

Art. 5**Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
"Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".**

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

*"Art. 4 bis
Centro di studio e ricerca in materia di terapia del gioco e del sorriso.*

1. La Giunta regionale, attiva, presso l'Azienda Ospedale - Università Padova, un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia del gioco e del sorriso, che:

- a) individua un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso, individuando le attività più significative, dopo averne verificato l'applicabilità e l'effetto sui bambini coinvolti e sulle loro famiglie, sulla base dell'esperienza maturata nelle Aziende ULSS e Ospedaliere;*
- b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi;*
- c) tiene i contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale finalizzati ad uno scambio di esperienze, che consenta di migliorare le conoscenze e il modello previsto alla lettera a) del presente articolo;*
- d) propone alla Giunta regionale il programma per i corsi di formazione, previsti dall'articolo 2, comma 3, aggiornandone il contenuto in conformità a quanto previsto dalla presente legge;*
- e) effettua la raccolta di dati e il censimento sul territorio regionale delle esperienze maturate.*

2. La Giunta regionale detta le disposizioni organizzative e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti tra i sanitari e le associazioni che operano nelle strutture ospedaliere."

Art. 6**Inserimento dell'articolo 5 ter alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
"Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".**

1. Dopo l'articolo 5 bis, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

*"Art. 5 ter
Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale predispose una relazione annuale che trasmette alla competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione degli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3 bis."

Art. 7**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
"Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".**

1. Le espressioni "*terapia del sorriso e gelotologia*" introdotte con la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, ovunque ricorrano vengono sostituite dalla seguente: "*terapia del gioco e del sorriso*".
2. L'espressione: "*pet therapy*" introdotta con la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, ovunque ricorra viene sostituita dalla seguente: "*pet therapy o interventi assistiti con gli animali*".
3. Nel testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, così come modificata dalla presente legge, dopo le parole: "*terapia del gioco e del sorriso*" sono aggiunte le parole: "*e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali*".

Art. 8**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2023, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 9**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 dicembre 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 3 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 5 ter alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

Art. 8 - Norma finanziaria.

Art. 9 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Nota agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 luglio 2021, dove ha acquisito il n. 73 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Boron, Barbisan, Finco, Dolfin, Rigo, Gianpietro Possamai, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Vianello, Michieletto, Zecchinato, Soranzo, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini, Cecchetto e Brescacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 giugno 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 novembre 2022, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto con legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”, disciplina e introduce negli ospedali la terapia del sorriso (o gelotologia). L’obiettivo della sopracitata legge regionale era quello di valorizzare l’ospedalizzazione e la presa in carico del paziente, soprattutto nei reparti di pediatria, ponendo al centro dell’attenzione anche le esigenze psichiche del paziente, oltre a quelle fisiche, fornendo ai malati supporto di carattere psico-educativo, ad integrazione alle cure clinico-terapeutiche.

Come noto, le esperienze maturate in tale ambito, con particolare riferimento ai reparti pediatrici, hanno dimostrato come il coinvolgimento dei bambini in varie attività ricreative quali recitazione, disegno, spettacoli, giochi, e non solo, rassereni i piccoli malati e i loro familiari, stimoli un atteggiamento collaborativo con i sanitari, migliori la reazione alle cure prescritte e consenta infine al paziente di socializzare con gli altri ricoverati.

Si è riscontrato quindi, che l’attività di animazione nelle corsie ospedaliere abbia un’incidenza positiva nel processo di guarigione, con un conseguente miglioramento nel recupero fisico e psichico dei piccoli pazienti. Pertanto, dall’iniziale connotazione limitata alla terapia del sorriso (gelotologia o clownterapia), si è passati lentamente ad un più ampio concetto che comprende oramai (oltre alla terapia del sorriso) altre iniziative di animazione che possono essere complessivamente definite “terapia del gioco e del sorriso”, come ad esempio la musicoterapia, l’arteterapia, laboratori di cucina, pasticceria, giardinaggio e laboratori creativi.

Con il presente progetto di legge, si vuole pertanto ampliare quanto già disciplinato dalla legge regionale n. 3/2005, ricomprendendovi con la definizione di “terapia del gioco e del sorriso”, le varie iniziative di animazione a favore dei pazienti ricoverati, incentivandone l’omogenea diffusione specie nei reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, quale supporto ed integrazione delle cure clinico-terapeutiche, al fine di promuovere il benessere fisico, emotivo, relazionale, psicologico e spirituale del soggetto ricoverato. Un generale potenziamento delle misure già normate dalla legge in vigore, tale da prevedere l’aggiunta di nuovi strumenti specifici per i reparti di pediatria e per l’attuazione di progetti attinenti alla terapia del gioco e del sorriso, a beneficio dei bambini ricoverati.

In particolare, il progetto di legge oggetto di discussione sancisce a tal fine l’integrazione della legge regionale n. 3/2005 con appositi interventi, tra cui: all’articolo 2, l’istituzione di un elenco regionale delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, cosicché da comprendere coloro che hanno effettuato un adeguato percorso formativo (articolo 2 della legge regionale n. 3/2005); l’emanazione, da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di un bando al quale possono partecipare le associazioni inserite nell’elenco previsto dall’articolo 2 del presente progetto di legge, finalizzato a promuovere progetti di terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto (articolo 3); l’istituzione di un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia del gioco e del sorriso, presso l’Azienda Ospedale - Università Padova, che sia soggetto promotore delle varie attività e nel contempo garanzia che le medesime vengano realizzate in modo efficace ed omogeneo nelle varie Aziende ULSS ed Ospedaliere, mediante l’individuazione di un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli misure adottate, oltre a regolari contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale (articolo 4). Infine, la presente legge dispone all’articolo 5 la clausola valutativa, all’articolo 6 l’utilizzo dell’espressione “terapia del gioco e del sorriso”, e all’articolo 7 l’individuazione della norma finanziaria.

Con le modifiche apportate, ne deriverebbe un quadro normativo aggiornato diretto ad integrare l'attuale disciplina, in grado di predisporre nuovi ed appropriati interventi a favore dei bambini ricoverati presso i reparti pediatrici, andando a costruire una disciplina coerente, organica e di facile interpretazione sistemica, utile quindi ad una sua effettiva e concreta applicazione.

Detto altrimenti, così facendo si avrebbe un'unica legge regionale aggiornata ed innovativa, atta a normare tutto il settore di riferimento con strumenti idonei a fornire cure altrettanto efficaci alla persona oltre che alla malattia.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 2 agosto 2021.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 24 maggio 2022.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 8 giugno 2022, allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 16 giugno 2022 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: la Presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia Maino, Michieletto, Zecchinato (Zaia Presidente), Cecchetto (con delega del consigliere Pan), Finco, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo, Razzolini (con delega del consigliere Formaggio) (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto).

Ha espresso voto di astensione la consigliera Bigon (con delega della consigliera Zottis) (Partito Democratico Veneto).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria Bigon, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

riteniamo fondamentale intervenire con un supporto psicologico a favore ed in sostegno ai bimbi ricoverati in strutture ospedaliere.

Come già precisato dal relatore consigliere Boron, la Regione è già intervenuta nel regolamentare alcune attività, con provvedimento legislativo n. 3 del 3 gennaio 2005, “Disposizioni sulle terapie complementari”. Detta normativa disciplina ed introduce negli ospedali la terapia del sorriso, con l'obiettivo di valorizzare l'ospedalizzazione e la presa in carico appunto dei piccoli pazienti, fornendo ai malati un supporto di carattere psicologico.

Il progetto di legge n. 73, oggi in discussione, va ad integrare le attività attualmente previste con la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 ampliandole con molte attività ludico ricreative, prevedendo anche l'istituzione di un elenco regionale delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso. Vi è anche la previsione di un bando annuale ove potranno partecipare le associazioni competenti in materia. Viene anche prevista l'istituzione di un centro studi e di ricerca presso l'Università di Padova.

Siamo convinti della bontà del progetto, ma manifestiamo preoccupazione sulla sua effettiva applicazione. Infatti, la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è stata finanziata ed attuata esclusivamente fino all'anno 2008. Quindi, noi ora stiamo discutendo una proposta di legge che va ad integrarne una già vigente, ma di fatto mai attuata pienamente, se non nei primi anni.

Ribadiamo la volontà di sostenere detta disposizione, valida nei valori e nei principi, ma vigileremo affinché dette disposizioni vengano effettivamente attuate e quindi finanziate.

Abbiamo ospedali e reparti che soffrono per la carenza di personale, soprattutto psichiatri e psicologi. Personale necessario per una vera qualità ed eccellenza del servizio per il quale la Regione se ne deve fare carico, ma nello stesso tempo riconosciamo il valore del volontariato, formato, che si mette a disposizione in supporto ai servizi pubblici. Grazie.”.

3. Nota agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Formazione degli operatori.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e, provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattico formativa.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”.

3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.

3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione programmazione sanitaria